

Disegno di legge "Proroga dell'indennità di missione al personale comandato".

RELAZIONE

Il disegno di legge trova la sua causa di giustificazione nella permanenza attuale dei motivi che avevano indotto l'Amministrazione regionale a corrispondere per sei mesi il trattamento economico di missione al personale comandato presso la Regione e proveniente da altre sedi di servizio.

Permangono infatti le condizioni originarie per cui si era fatto ricorso all'istituto del comando previsto dall'art. 65 della legge 10.2.1953, n. 62, nonostante sia prossima la sistemazione definitiva dei servizi burocratici, essendo all'esame della Prima Commissione Consiliare Permanente la legge sull'ordinamento degli uffici e lo stato giuridico del personale.

La normativa di riferimento che legittima il provvedimento è contenuta nella legge 15.4.1961, n. 291 che consente per i dipendenti civili dello Stato la proroga del trattamento economico di missione oltre 180 giorni in forza di un decreto motivato del Ministro.

All'adozione di uno strumento legislativo per regolare la materia si è pervenuti nella convinzione che esso si inserisca appunto in un contesto di legittimità non contravvenendo alla legislazione statale di principio.

Va infine segnalato che la concessione del beneficio a favore del personale comandato, protrahendosi sino all'atto dell'inquadramento, assume un aspetto perequativo ove si intende comprensivo del trattamento economico di trasferimento previsto dagli artt. 15, 16, 17 e 18 della richiamata legge 291/1961 che spetta al personale stesso all'atto dell'inserimento negli organici regionali.

Disegno di legge:

"Proroga indennità di missione al personale comandato presso la Regione".

Art. 1

Al personale comandato, ai sensi dell'art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, a prestare servizio presso la Regione, proveniente da altre sedi di servizio, è corrisposto il trattamento economico di missione fino alla data di inquadramento nel ruolo regionale; tale trattamento è estensibile al personale messo a disposizione dallo Stato e proveniente da sede diversa.

La Giunta regionale è autorizzata alla relativa liquidazione nel rispetto della normativa statale contenuta nella legge 15/4/1961, n. 291 e nell'intesa che le somme erogate debbano considerarsi comprensive dei benefici economici previsti dagli artt. 15, 16, 17 e 18 della suddetta legge.

Art. 2

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte:

- per l'esercizio 1971 con gli stanziamenti di cui al cap. 59
- per l'esercizio 1972 con gli stanziamenti di cui al cap. 16
- per l'esercizio 1973 con gli stanziamenti di cui al cap. 23

Agli eventuali oneri per gli anni successivi si provvederà con l'iscrizione di analogo capitolo nel bilancio preventivo della Regione.

Art.3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.127 della Costituzione e 60 dello Statuto.

Art.4

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.